REGOLAMENTO (CE) N. 937/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 561/1999 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 561/1999 della Commissione, del 15 marzo 1999, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo [2], ha previsto la vendita di circa 75 000 tonnellate di olio d'oliva da aprile a luglio 1999; che, vista l'attuale evoluzione dei prezzi dell'olio di oliva vergine non direttamente commestibile, occorre accelerare il ritmo di vendita fissato nel suddetto regolamento;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/1999, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

«Detti quantitativi sono messi in vendita nel corso di cinque gare. I quantitativi non venduti nel corso di una gara sono aggiunti a quelli previsti per la gara successiva. I quantitativi previsti sono all'incirca:

— un quinto per ciascuna delle due prime due gare,

— tre quinti per la terza gara,

— i quantitativi non venduti, se del caso, per la quarta e quinta gara.»

Articolo 2

Le modifiche del bando di gara di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/1999 sono pubblicate il 20 maggio 1999.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del FEGA, calle Beneficencia, 8, E-28004 Madrid.

Copia della modifica del bando di gara summenzionato è trasmessa senza indugio alla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
[2] GU L 69 del 16.3.1999, pag. 13.